

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra il Soggetto Proponente e l'Ente di ricerca partecipante in convenzione per la presentazione congiunta di un progetto di ricerca nell'ambito dell'Avviso pubblico MASAF per la concessione di contributi finalizzati alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica – anno 2026

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. g) dell'Avviso pubblico)

TRA

L'Università degli Studi di Foggia (di seguito "Soggetto Proponente" o "Università"), con sede legale in Via A. Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia (FG), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, in persona del legale rappresentante, Magnifico Rettore pro tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio,

E

Enuklea soc. coop. (di seguito "Ente in convenzione" o "Ente"), con sede legale in Brindisi, Via Dalmazia, 31/C, CAP 72100, C.F. e P.IVA 02691300749, in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesca Pagano

di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSO CHE

a) il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito "Ministero" o "MASAF"), con Avviso pubblico prot. n. MASAF_2026_0277021 (di seguito "Avviso"), ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzati alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 23;

b) l'art. 5, comma 4, dell'Avviso prevede la possibilità di partecipazione in convenzione, oltre che del Soggetto Proponente e dell'azienda biologica obbligatoria, di ulteriori soggetti, tra cui Università degli Studi, Enti pubblici di ricerca ed Enti privati che riportino la finalità della ricerca nel proprio statuto;

c) l'art. 8, comma 4, lett. g) dell'Avviso richiede la presentazione, a corredo della domanda, della copia della convenzione/accordo di collaborazione sottoscritto tra il Soggetto Proponente e l'Ente coinvolto, recante le firme delle Parti, che definisca chiaramente l'oggetto della collaborazione, il ruolo dell'Ente, le risorse impiegate, l'indicazione dell'importo di spesa e la durata dell'impegno;

d) l'art. 5, comma 4, dell'Avviso stabilisce che ogni soggetto può aderire a non più di due proposte progettuali, pena l'esclusione;

e) l'Allegato F dell'Avviso, al paragrafo 3 ("Consulenze Esterne"), punto 2, definisce "Convenzione" l'accordo finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune tra il Soggetto Proponente e un ente esterno e prevede che la prestazione dell'ente esterno debba risultare essenziale per il progetto, ma non prevalente rispetto alle attività svolte direttamente dal Soggetto Proponente, e che tale voce di spesa non possa superare il 25% del totale della spesa sostenuta per la somma delle voci "Personale dipendente e non strutturato" e "Materiali di consumo";

f) l'art. 6, comma 3, lett. b), dell'Avviso prevede che la proprietà dei risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca è del Ministero e che il progetto deve prevedere un'ampia fruibilità dei risultati, accessibili gratuitamente;

g) i contributi concessi a valere sull'Avviso non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE, in quanto destinati ad attività di ricerca non economica svolta da organismi di ricerca e realizzati mediante forme di collaborazione effettiva che non comportano alcun vantaggio economico indiretto per le imprese partner, in conformità ai punti 2.1 e 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione della Commissione Europea C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022;

h) la scelta dell'Ente in convenzione risiede nelle competenze scientifiche, metodologiche e infrastrutturali complementari a quelle del Soggetto Proponente, con particolare riferimento all'economia agraria, all'analisi dei mercati agroalimentari, ai metodi di indagine sui consumatori;

i) l'Ente in convenzione, in quanto Università degli Studi, rientra tra i soggetti ammissibili alla partecipazione in convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'Avviso;

j) il Soggetto Proponente intende presentare, nell'ambito della procedura di selezione di cui al predetto Avviso, il progetto di ricerca dal titolo **Comunicazione, etichettatura e scelte d'acquisto: leve di mercato per la valorizzazione dei prodotti biologici e le aspettative del consumatore**, Acronimo: **BIOCHOICE** (di seguito "Progetto"), afferente alla Tematica n. 5 dell'Allegato H dell'Avviso;

k) le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo i termini della collaborazione scientifica, nel rispetto delle previsioni dell'Avviso, della Disciplina sugli aiuti di Stato e della normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2. Ai fini del presente Accordo, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nelle premesse ovvero nelle singole clausole del medesimo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

2.1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione dei termini e delle modalità della collaborazione scientifica tra le Parti per la realizzazione congiunta del Progetto di ricerca denominato **Comunicazione, etichettatura e scelte d'acquisto: leve di mercato per la valorizzazione dei prodotti biologici e le aspettative del consumatore**, Acronimo: **BIOCHOICE**, da presentare nell'ambito dell'Avviso pubblico MASAF per la concessione di contributi finalizzati alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica – anno 2026.

2.2. L'Ente in convenzione partecipa al Progetto apportando competenze scientifiche, risorse umane e, ove previsto, dotazioni strumentali e infrastrutturali complementari a quelle del Soggetto Proponente, al fine di garantire la piena attuazione del Piano di Progetto e il raggiungimento degli obiettivi scientifici ivi definiti.

2.3. La collaborazione è finalizzata alla fornitura di consulenza specialistica per le attività progettuali ed è caratterizzata dalla complementarietà delle competenze dell'Ente rispetto al Soggetto Proponente, senza che la prestazione dell'Ente risulti prevalente rispetto alle attività svolte direttamente dal Soggetto Proponente, nel rispetto dell'Allegato F, paragrafo 3, punto 2, dell'Avviso.

2.4. La collaborazione ha natura non economica e non configura in alcun modo un aiuto di Stato indiretto, nel pieno rispetto dei punti 2.1 e 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione della Commissione Europea.

Articolo 3 – Ruolo dell’Ente e attività progettuali

3.1. L’Ente in convenzione partecipa al Progetto con un ruolo scientifico e metodologico riferito alle attività assegnate nel Piano di Progetto (Allegato C), concorrendo alla corretta realizzazione dello stesso.

3.2. In coerenza con il Piano di Progetto, l’Ente in convenzione è incaricato delle seguenti attività:

- a) partecipazione alla co-progettazione, alla validazione tecnica del questionario e ai criteri di somministrazione;
- b) contributo alla redazione di linee guida per le aziende;
- c) organizzazione e partecipazione a workshop ed eventi divulgativi;
- d) sviluppo di un toolkit decisionale open source.

3.3. Le attività dell’Ente sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, poiché integrano le competenze del Soggetto Proponente con professionalità specialistiche.

3.4. Il dettaglio delle attività di competenza dell’Ente è coerente con il Piano di Progetto (Allegato C) e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 4 – Risorse impiegate

4.1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, l’Ente in convenzione mette a disposizione risorse umane, competenze scientifiche, strumenti metodologici e infrastrutture digitali coerenti con le attività assegnate nel cronoprogramma del Progetto.

A) Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività progettuali di propria competenza, l’Ente in convenzione si avvarrà di personale scientifico, tecnico e amministrativo interno, strutturato e/o appositamente incaricato, dotato di competenze coerenti con il Piano di Progetto e con le attività assegnate. In particolare, saranno coinvolte professionalità con esperienza negli ambiti dell’economia agraria, della gestione economico-aziendale, del marketing agroalimentare, dell’analisi dei consumatori, della progettazione di indagini di mercato e della validazione partecipata dei risultati. L’individuazione nominativa delle risorse coinvolte, nonché eventuali successive variazioni, sarà effettuata dall’Ente secondo le proprie procedure interne e comunicata al Soggetto Proponente ai fini degli adempimenti previsti dall’Avviso e della rendicontazione.

B) Risorse strumentali e infrastrutturali

L’Ente mette a disposizione le proprie dotazioni informatiche.

Articolo 5 – Importo di spesa

5.1. L’importo complessivo delle attività a carico dell’Ente in convenzione è quantificato in Euro 53.500,00 (cinquantatremilacinquecento/00), quale importo riferito alle attività scientifiche, metodologiche, di analisi, indagine, validazione e restituzione dei risultati di competenza dell’Ente di cui all’art. 3. L’importo indicato corrisponde esclusivamente a costi reali, congrui e direttamente connessi alle attività progettuali sostenuti dall’Ente.

5.2. L'importo complessivo delle attività convenzionate non supera il 25% del totale della spesa sostenuta per la somma delle voci "Personale dipendente e non strutturato" e "Materiali di consumo" del Progetto, nel rispetto dell'Allegato F, paragrafo 3, punto 2, dell'Avviso.

5.3. I predetti importi sono imputati al budget complessivo del Progetto, come riportato nel Piano finanziario (Allegato B dell'Avviso) e nella relativa relazione di accompagnamento.

5.4. L'IVA è ammissibile esclusivamente ove costituisca un costo effettivo e non recuperabile per l'Ente.

Articolo 6 – Modalità di erogazione e rendicontazione

6.1. Il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dall'Ente in convenzione avviene per il tramite del Soggetto Proponente, subordinatamente all'effettiva erogazione del contributo, salvo eventuali tagli, da parte del Ministero, secondo le modalità previste dall'art. 13 dell'Avviso (anticipazione del 30%, acconto del 40%, saldo finale).

6.2. L'Ente in convenzione si impegna a trasmettere al Soggetto Proponente, con le cadenze e nei termini concordati, la documentazione giustificativa di spesa, in conformità all'Avviso.

6.3. L'Ente in convenzione si impegna a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese sostenute per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla data di conclusione del Progetto.

Articolo 7 – Durata dell'impegno

7.1. Il presente Accordo ha durata pari a quella del Progetto, ossia trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione relativa all'avvenuta registrazione del decreto di impegno, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dell'Avviso.

7.2. L'impegno dell'Ente in convenzione si articola in coerenza con il cronoprogramma (Gantt) del Progetto definito nell'Allegato C, con particolare riferimento alle scadenze dei deliverable.

7.3. In caso di mancata ammissione del Progetto al finanziamento, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto senza che alcuna Parte possa vantare diritti, pretese o indennizzi nei confronti dell'altra.

7.4. L'Accordo potrà essere prorogato, con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti, in corrispondenza dell'eventuale proroga concessa dal Ministero.

Articolo 8 – Obblighi del Soggetto Proponente

8.1. Il Soggetto Proponente assume il ruolo di referente unico nei confronti dell'Amministrazione ed è responsabile della redazione della documentazione generale di Progetto e del coordinamento scientifico complessivo.

8.2. Il Soggetto Proponente si impegna a:

- a) coordinare le attività di ricerca, assicurando la coerenza metodologica tra le attività svolte dall'Ente in convenzione e il Piano di Progetto;
- b) trasmettere tempestivamente all'Ente ogni comunicazione rilevante proveniente dal Ministero;
- c) procedere al rimborso dei costi ammissibili sostenuti dall'Ente nei limiti e con le modalità di cui all'art. 6, subordinatamente all'effettiva erogazione del contributo ministeriale;

- d) assolvere gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dall'Avviso, coinvolgendo l'Ente nella predisposizione delle relazioni tecnico-scientifiche per le parti di competenza;
- e) comunicare al Ministero, ove ricorra, l'identità del personale reclutato dall'Ente e ogni successiva variazione, ai sensi dell'Allegato F dell'Avviso.

Articolo 9 – Obblighi dell'Ente in convenzione

9.1. L'Ente in convenzione si impegna a:

- a) svolgere le attività di cui all'art. 3 con la diligenza professionale richiesta dalla natura scientifica delle attività, rispettando le tempistiche definite nel cronoprogramma del Progetto;
- b) impiegare personale in possesso delle qualifiche e delle competenze coerenti con le attività assegnate, garantendo la continuità operativa necessaria al buon esito del Progetto;
- c) trasmettere al Soggetto Proponente, con le cadenze e nei termini concordati, le relazioni sulle attività svolte, i risultati parziali e la documentazione amministrativo-contabile di cui all'art. 6;
- d) garantire l'accesso alle proprie strutture e infrastrutture di ricerca al personale del Soggetto Proponente, ove necessario per le attività progettuali congiunte;
- e) collaborare alla predisposizione delle relazioni tecnico-scientifiche annuali e della relazione finale del Progetto, per le parti di propria competenza;
- f) consentire le eventuali visite ispettive e i controlli da parte del Ministero o di altri organismi competenti;
- g) non partecipare a più di due proposte progettuali complessive nell'ambito del medesimo Avviso, pena l'esclusione ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso;
- h) predisporre e realizzare, per le parti di propria competenza, come da Piano di progetto;

Articolo 10 – Responsabile Scientifico e coordinamento

10.1. Il coordinamento scientifico del Progetto è affidato al Responsabile Scientifico designato dal Soggetto Proponente nella persona del Prof. Francesco Bimbo, Professore Associato nel SSD AGRI-01/A - Economia agraria, alimentare ed estimo rurale afferente all'Università degli Studi di Foggia.

10.2. L'Ente in convenzione individua quale proprio Referente scientifico il Prof. Giulio Paolo Agnusdei, responsabile dell'attuazione delle attività di competenza dell'Ente e dell'interazione con il Responsabile Scientifico del Progetto.

10.3. Le Parti partecipano, secondo le cadenze stabilite nel Piano di Progetto, alle riunioni di coordinamento, alle verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle attività e, ove previsto, ai Living Lab, alle attività di disseminazione e alle iniziative di validazione partecipata dei risultati.

Articolo 11 – Proprietà dei risultati e diritti di proprietà intellettuale

11.1. La proprietà dei risultati del Progetto, anche parziali, è del Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), dell'Avviso. Le Parti si impegnano a rispettare integralmente tale previsione.

11.2. I risultati della ricerca saranno resi accessibili gratuitamente e fruibili attraverso i canali divulgativi individuati nel Piano di divulgazione del Progetto.

11.3. Le pubblicazioni scientifiche derivanti dalle attività del Progetto dovranno essere concordate tra le Parti e recare la menzione del finanziamento ministeriale, nel rispetto dell'art. 17 dell'Avviso.

L'ordine degli autori e l'attribuzione delle affiliazioni saranno definiti secondo le prassi accademiche vigenti e in proporzione al contributo scientifico effettivamente apportato.

11.4. L'eventuale utilizzazione commerciale o brevettuale dei risultati della ricerca è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Articolo 12 – Riservatezza

12.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare come riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti di natura tecnica, scientifica, organizzativa o finanziaria di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo e che non siano di pubblico dominio.

12.2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del presente Accordo, per un periodo di cinque (5) anni dalla conclusione del Progetto, fatte salve le esigenze di disseminazione scientifica e divulgazione dei risultati previste dall'Avviso e dal Piano di Progetto.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

13.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

13.2. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e del Progetto, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Ciascuna Parte agisce quale autonomo titolare del trattamento per i dati di propria pertinenza.

Articolo 14 – Variazioni e modifiche

14.1. Eventuali variazioni alle attività progettuali che coinvolgano l'Ente in convenzione sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 14 dell'Avviso, e dovranno formare oggetto di specifico atto aggiuntivo al presente Accordo.

14.2. Le variazioni compensative di importo pari o inferiore al 20% della voce di spesa da aumentare, di cui all'art. 14, comma 7, dell'Avviso, sono soggette alla sola comunicazione al Ministero. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".

Articolo 15 – Recesso e risoluzione

15.1. Ciascuna Parte non può recedere unilateralmente dal presente Accordo, salvo che per causa di forza maggiore debitamente documentata, con un preavviso scritto di almeno sessanta (60) giorni.

15.2. Il Soggetto Proponente potrà risolvere il presente Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento da parte dell'Ente in convenzione agli obblighi assunti.

15.3. In caso di revoca del finanziamento da parte del Ministero, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano vantare reciproche pretese risarcitorie, fatti salvi i rimborsi per le spese già legittimamente sostenute e documentate.

15.4. In caso di recesso o risoluzione, l'Ente in convenzione è tenuto a restituire al Soggetto Proponente gli eventuali importi già ricevuti a titolo di rimborso e non giustificati da attività effettivamente svolte.

Articolo 16 – Comunicazioni e pubblicazioni

16.1. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al Progetto devono evidenziare che lo stesso è stato finanziato dal Ministero, nel rispetto dell'art. 17 dell'Avviso. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all'indirizzo PEC del Ministero prima della diffusione.

16.2. Le comunicazioni tra le Parti relative all'esecuzione del presente Accordo sono effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Soggetto Proponente: PEC protocollo@cert.unifg.it

Ente in convenzione: PEC enuklea@pec.it

Articolo 17 – Clausola di rinvio

17.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso e dei relativi Allegati, alla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica e di ricerca, alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ove applicabile, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 18 – Controversie

18.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.

18.2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario entro trenta (30) giorni dall'insorgere della controversia, la stessa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.

Articolo 19 – Registrazione e bollo

19.1. Il presente Accordo, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

19.2. L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale, con oneri a carico della parte tenuta per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, *data della firma digitale*

Brindisi, *data della firma digitale*

Per il Soggetto Proponente

Università degli Studi di Foggia

Il Magnifico Rettore

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Per l'Ente in convenzione

Enuklea soc. coop.

Il Legale Rappresentante

Francesca Pagano

(firma digitale)

(firma digitale)